



CITTÀ DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE

www.comune.castellanza.va.it

e-mail: comune@comune.castellanza.va.it

Viale Rimembranze, 4 - Varese - CAP 21053

Centralino: 0331526111

C.F. 00252280128

SETTORE POLITICHE SOCIALI

PATTO DI INTEGRITA'

**TRA IL COMUNE DI CASTELLANZA ED I PARTECIPANTI ALL'AVVISO
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL BENE SEQUESTRATO ALLA
CRIMINALITA' SITO IN VIA MONTELLO 24 E DESTINATO A
PROGETTI SOCIALI**

Patto di Integrità

(art. 1, comma 17, Legge 190/2012)

Articolo 1 - Il presente Patto d'integrità, obbliga il Comune e il Concessionario ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso il Concessionario sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto stipulato dal Comune di Castellanza.

Pertanto, in caso di assegnazione dell'immobile di Via Montello, 24, seppur non materialmente allegato al contratto di appalto, ne costituirà parte integrante e sostanziale e si dà pienamente conosciuto dalle parti.

Al momento della sottoscrizione, il Concessionario, pena l'esclusione dalla concessione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 – il Concessionario:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;

2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'assegnazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'assegnazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Castellanza, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della procedura di assegnazione e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
10. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei

confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p..

Articolo 4 – Il Concedente Comune di Castellanza:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di assegnazione e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio *"codice di comportamento dei dipendenti"* e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dal Concedente Comune di Castellanza a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata a chi partecipa alla procedura di assegnazione di immobili

comunali destinati a sede per attività formative in ambito musicale la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte del partecipante, sia quale concorrente, sia quale assegnatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla procedura;
2. l'escussione della cauzione a corredo della partecipazione;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. la responsabilità per danno arrecato al Comune di Castellanza nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. l'esclusione del concorrente dalle assegnazioni indette dal Comune di Castellanza per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
6. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 – Il presente vincola il partecipante per tutta la durata della procedura di assegnazione sino al completamento del contratto.

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Dott.ssa Isabella Airoidi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D. lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate